



COMUNE DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 13 Reg. Del.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2008. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504

L'anno **duemilaotto**, addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nell'Aula Magna della Scuola Media di Oppeano, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRES./ASS.	COGNOME E NOME	PRES./ASS.
MONTAGNOLI ALESSANDRO	P	MOLINARI REMO	P
BOARETTO GIULIANO	P	BONVICINI FLAVIANO	P
CEOLARO LUCA	P	CORSINI MARCO	P
GIARETTA PIERLUIGI	P	BONIZZI MARIA LUISA	A
TEBALDI FERNANDO	P	SARTORI SEBASTIANO	P
ZORZAN LEONIDA	P	MORANDUZZO MASSIMO	P
MENEGHELLI ROMOLO	P	MICHELONI MARZIA	A
QUIRI SANTE	P	MENEGATTI ELENA	P
LUPPI IVANA	P		

Partecipano alla seduta gli assessori esterni:

MASSAGRANDE ENRICO A
PERUZZI VALERIO A

Assiste all'adunanza il Sig. PRA GIUSEPPE - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor MONTAGNOLI ALESSANDRO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Determinazione aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2008.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

DATO ATTO che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, è disciplinata dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO:

- che presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- che soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- che base imponibile dell'imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;

EVIDENZIATO che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell'I.C.I. è così determinato:

- per i fabbricati iscritti in catasto esso è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al D.M. 14 dicembre 1991, pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 140 da ottobre 2006 per quelle classificate nel gruppo B, pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;
- per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;
- per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;

DATO ATTO che, ai fini del calcolo dell'I.C.I., l'articolo 3, commi 48 e 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito la rivalutazione:

- del 5% delle rendite catastali;
- del 25% dei redditi dominicali;

ATTESO che l'articolo 1, comma 156, dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha attribuito la competenza dal 01.01.2007 al Consiglio Comunale, e non più alla Giunta, in ordine all'approvazione annuale dell'aliquota;

AVUTO PRESENTE che il comma 169, articolo 1, della stessa Legge n. 296/2006 conferma che le tariffe e le aliquote di competenza comunale devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (con effetto delle medesime dal 01 gennaio dell'anno di riferimento), stabilendo invece che in caso di mancata deliberazione entro detto termine si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, che ha differito al 31 marzo 2008 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l'anno 2008;

RILEVATO che il D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 03-03-2008 - COMUNE DI OPPEANO

- all'art. 36, comma 2, formula la definizione di area edificabile (valevole anche ai fini dell'IRPEF, dell'IVA, delle imposte di registro e catastali), prevedendo che il terreno è così qualificato ove utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi (del resto l'art. 11 – quaterdecies, comma 14, del D.L. n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005, aveva già fornito un'interpretazione autentica dell'art. 2 del D.Lgs. n. 204/1992 sulla nozione di area edificabile ai fini della sola ICI, e rispetto a tale norma viene ora inserita l'esplicita previsione della non necessaria approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico generale);
- all'art. 37, commi 13 e 14, modifica dal 01.05.2007 i termini di pagamento, anticipati al 16 giugno per l'acconto e al 16 dicembre per la rata a saldo;

VISTO l'articolo 8 del D. Lgs. 504/1992, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, che prevede una detrazione di Euro 103,29 dall'imposta annua dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà per i Comuni di elevare tale detrazione fino a Euro 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con riferimento anche a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 5, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), aggiungendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, introduce (a carico dello Stato) una ulteriore detrazione in materia di I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile, entro il limite massimo di euro 200,00 e con l'eccezione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);

VISTA la risoluzione n. 1 in data 31/01/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale ha precisato:

- che nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione a carico del bilancio statale, deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in quanto, per loro stessa natura, come dispone l'articolo 817 del c.c., esse sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale;
- che le pertinenze da tenere in considerazione ai fini di cui trattasi sono quelle che il Regolamento Comunale considera come tali ai fini I.C.I.;
- che l'ulteriore detrazione statale non può essere applicata alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale o alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (anche se le stesse non risultano locate);
- rientrano invece nell'ambito dell'applicazione dell'ulteriore detrazione solo quelle unità immobiliare per le quali il legislatore ha esteso la disciplina dell'abitazione principale, vale a dire quelle contemplate dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, ovvero rispettivamente di proprietà delle cooperative edilizie (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonché degli istituti autonomi per le case popolari e degli enti di edilizia residenziale pubblica, e dei soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, purché non siano titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

DATO ATTO che con DCC n. 15 del 05/03/2007 sono state definite le aliquote e le detrazioni in discorso per l'anno 2007;

RITENUTO per il corrente anno di confermare le stesse misure impositive;

CONSIDERATO che l'imposta in parola, così articolata, è in grado di garantire un effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltre che consentire il mantenimento dell'attuale ottimale livello qualitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 03-03-2008 - COMUNE DI OPPEANO

SI PROPONE

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni I.C.I. già stabilite per il 2007, come di seguito esposto:
 - aliquota ordinaria del 6 per mille;
 - aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze al 5 per mille;
 - aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel Comune dal 01/01/2008 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;
 - aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari non titolari di altri immobili e con reddito ISEE inferiore ad Euro 10.000,00= al 31/12/2007;
 - aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze munita di sistemi di risparmio energetico mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici, anche installati nell'anno 2008;
 - aliquota al 4 per mille per gli immobili oggetto nell'anno 2008 di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti anche la facciata degli stessi;
 - aliquota del 4 per mille per immobili siti nelle ZTO A e B del Comune nei quali siano insediate nel 2008 nuove attività commerciali;
 - aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili aventi ZTO C2 e D2 non convenzionate;
 - detrazione minima prevista per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29=;
 - detrazione di Euro 258,23= per l'abitazione principale e relative pertinenze nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:
 - a) portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%;
 - b) titolari di pensioni sociali, purché nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;
 - detrazione di Euro 258,23=, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all'abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) disoccupato nel 2007 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
 - b) lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2007 per almeno 6 mesi;
 - c) componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2007 non superiore ad Euro 25.000,00=;
 - d) coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2007 e che a tale data possano entrambi vantare un'età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2007 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2007 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00=;
 - elevazione della detrazione da Euro 103,29= ad Euro 258,23= relativamente a nucleo familiare composto nel 2008 da n. 2 coniugi aventi, al 31/12/2007, età superiore a 65 anni, e con reddito complessivo imponibile IRPEF 2007 non superiore ad Euro 25.000,00=;
- 2) DI PRECISARE che, nel caso di immobili concessi in uso gratuito (e utilizzati come residenza anagrafica) ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado e al coniuge, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento comunale ICI, si applica la medesima aliquota prevista per l'abitazione principale e la detrazione nell'importo minimo di Euro 103,29=;
- 3) DI STABILIRE che il diritto alle agevolazioni dovrà essere comprovato dalla relativa documentazione o da autocertificazione da rendere entro e non oltre il termine del versamento della 2^ rata ICI (saldo), e perciò entro il 16 dicembre 2008;
- 4) DI DARE ATTO che siffatte misure di imposizione appaiono in grado di assicurare nel corrente esercizio un gettito di complessivi Euro 2.500.000,00=, e dunque di garantire l'effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltrechè consentire il mantenimento dell'attuale ottimale livello quali-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;
- 5) DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e Finanze mediante posta elettronica ([dpf.federalismofiscale@finanze](mailto:dpf.federalismofiscale@finanze.it) .it) richiesta di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi

della circolare dello stesso Ministero 16/04/2003, n. 3 (in G.U. 29/05/2003, n. 123), sul sito internet del Dipartimento Politiche Fiscali;

- 6) DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, il rag. Freddo Adriano, responsabile dell'area economico-finanziaria.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso il parere di regolarità contabile da parte del settore competente;
- il Segretario Comunale ha espresso sulla proposta di deliberazione parere favorevole sotto il profilo della legittimità;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI:	15
CONSIGLIERI ASTENUTI:	0
CONSIGLIERI VOTANTI:	15
VOTI FAVOREVOLI:	12
VOTI CONTRARI:	3 (Sartori, Moranduzzo, Menegatti)

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:	15
CONSIGLIERI ASTENUTI:	0
CONSIGLIERI VOTANTI:	15
VOTI FAVOREVOLI:	12
VOTI CONTRARI:	3 (Sartori, Moranduzzo, Menegatti)

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Rag. MONTAGNOLI ALESSANDRO

Il Segretario comunale
Dott. PRA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del C.C. è stata affissa all'albo pretorio oggi e vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 20-03-08

Il Segretario comunale
Dott. PRA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____

Il Segretario comunale
Dott. PRA GIUSEPPE